

FACSIMILE DOMANDA
“RICHIESTA AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI ESAME”
“RICHIESTA PATENTE CON ESONERO DELL’ ESAME”
CLASSE - A - TORINO

COMPILAZIONE:

- 1) Il modello è composto di una sola facciata, l’anteriore.
(stampare una copia per la spedizione una per l’archivio della vostra stazione)
- 2) Per facilitare la procedura, la Sezione ARI di Casale Monf.to fornisce anche il modello a due facciate fronte e retro della domanda in successione sullo stesso file, con l’indirizzo per la spedizione sul retro, avrete così la possibilità di scegliere la soluzione più consona ai vostri mezzi e convinzioni.
- 3) Per chi stampa una facciata per volta, puntando il mouse sulla prima pagina e scegliendo dal programma di stampa, esempio “stampa” “pagina corrente” realizzate la stampa in successione delle prime due copie della prima facciata.
Il computer vi mette suggezione? Compilate a mano le rimaneti parti della pratica, compresa la busta ed il mittente e saltate al punto (5).
Altrimenti,rimettere le copie stampate ai primi posti nel vassoio carta della stampante con il modulo rivolto verso l’alto e puntate il mouse sulla seconda facciata, e nuovamente “stampa” “pagina corrente”. Stampate così il retro dei moduli, l’indirizzo che trovate come secondo foglio del modulo a seguire.
- 4) Per chi vuol stampare con stampante fronte e retro, scegliete l’opzione “stampa” “tutte” “proprietà” “fronte e retro” seguendo le indicazioni della vostra stampante, farete tutto in un solo passaggio.
- 5) Per chi ha compilato a mano, firmate il modulo in fondo a destra, imbustate scrivendo indirizzo ed il mittente.
Per chi ha scelto di stampare anche il retro, fimate in fondo a destra, piegate una copia sul segno in alto a sinistra della facciata posteriore, e l’indirizzo comparirà nella finestra della busta. Volendo potrete personalizzare la vostra busta correggendo con i vostri dati personali il mittente, utilizzando il modello allegato. Avvertenza: appoggiate la busta nel cassetto carta con il lato apertura rivolta verso l’alto alla guida laterale fissa di destra ed allineate bene la guida mobile di sinistra alla busta quindi stampate. (usate busta a finestra mm 110X230).
- 6) La seconda copia unitamente alla Cartolina d’Avviso di Ricevuta è per l’archivio della vostra stazione radio.
- 7) Inoltrate all’Ispettorato Territoriale d’appartenenza utilizzando Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. Attendete in seguito l’ Avviso di Ricevuta, circa un mese, e se la pratica non sarà ancora evasa, contattate l’Ispettorato Territoriale d’appartenenza per analizzare la nuova situazione.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

Da redigere su carta normale legalizzata da marca da Bollo da € 14,62 ed annullare sovrascrivendo la data.



“valore in vigore agosto 2008”

- Allegare alla pratica un'altra marca da bollo del valore corrente **€. 14,62** verrà utilizzata per la patente. (per evitare che la marca aggiuntiva sia persa, ponetela in una bustina e graffiare alla domanda)

(ATTENZIONE SOLO PER CHI FA DOMANDA PER SOSTENERE GLI E SAMI E NON CHI CHIDE L'ESONERO)

- attestazione del versamento prescritto per tassa esami. Il contributo per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in **€. 25,00** e deve essere versato sul c/c predisposto dal proprio Ispettorato Territoriale. Per il Piemonte il c/c postale è n. 11026010 intestato alla TESORERIA PROV.LE dello STATO di VITERBO - (causale: rimborso spese esame Patente radioamatore).
- *due foto uguali, formato tessera, di cui una legalizzata*: da non confondere con l'autenticazione della firma, sono due cose diverse.
- Il diploma può essere Fotocopiato e Autenticato. Se crea difficoltà l'autentica si può chiedere all'Istituto una dichiarazione sostitutiva che certifichi che la persona in questione a frequentato l'anno scolastico ... ed ha conseguito il "Diploma di Istituto Industriale ".
(pregare la segretaria se si usa questa opzione di specificare bene "Diploma di Istituto Industriale e la specifica del corso frequentato")

Il Decreto Ministeriale 21 luglio 2005, meglio conosciuto come il Decreto IW, relativo alle modifiche all'allegato 26 del Decreto Legislativo n.259 del 1° agosto 2003, «Codice delle comunicazioni elettroniche» , concernente l'adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.196 del 24 agosto 2005. Il D.M. dispone l'unificazione delle autorizzazioni di classe A e B (Art.1), l'uniformità delle prove di esame che dovranno essere effettuate a quiz a risposta multipla (Art.2) .

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», in particolare il titolo III, capo VII;

Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»;

Visto, altresì, l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo 25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in recetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;

Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nell'alinea precedente;

Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-02 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;

Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;

Decreta:

Art. 1.

Patente

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse.

2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» vengono unificate nell'unica patente di classe A.

Art. 2.

Esami

1. In conformità di quanto previsto della raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

Art. 3.

Nominativo

Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari delle autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il Ministro: Landolfi

Allegato n. 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (art. 134) concernente «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»

Capo I

ATTIVITA' RADIOAMATORIALE

Sezione I

Scopo ed ambito di applicazione

Art. 3

Esami

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:

a) per la patente di classe A:

a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato;

a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera a1);

b) per la patente di classe B:

b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).

2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame e' rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E, al presente allegato.

Art. 4

Domande ammissione esami

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
 - b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
 - c) una marca da bollo del valore corrente;
 - d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Art. 5

Esoneri prove di esami

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
 - b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
 - b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
 - c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2.

4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.